



CITATION

Cangiotti, M. (2025). Quello che è dovuto alla persona. *Studi Urbinati, A - Scienze Giuridiche, Politiche Ed Economiche*. <https://doi.org/10.14276/1825-1676.5023>

DOI

10.14276/1825-1676.5023

RECEIVED

2025-04-27

ACCEPTED

2025-08-11

PUBLISHED

2025-09-22

PEER REVIEW HISTORY

double blind review

COPYRIGHT

2025 © The Authors



This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.



Quello che è dovuto alla persona. Il nesso fra giustizia e perdono

Marco Cangiotti (Università degli Studi di Urbino)

marco.cangiotti@uniurb.it

ABSTRACT

The author starts from the observation of an irreconcilability between the principle of justice in general, which is that of *sum cuique tribuere*, and the principle of criminal justice based on the retributive concept, summarized in the formula *per quod quis peccat per idem punitur*. The irreconcilability is summarized in the opposition between a perspective of the “subject” typical of the first principle, and a perspective of the “object” typical of the second principle. The author believes that not even the penal theory of emenda can completely satisfy the principle of justice in general and proposes a corrective represented by the maintenance in the criminal field of the extra-juridical theme of mercy, pointing out that this theme, although extra-juridical, also knows a legal solidification at the constitutional level ...

L'autore parte dalla constatazione di una inconciliabilità fra il principio della giustizia in generale che è quello del *sum cuique tribuere*, e il principio della giustizia penale fondata sulla concezione retributiva, sintetizzato nella formula *per quod quis peccat per idem punitur*. L'inconciliabilità si sintetizza nell'opposizione fra una prospettiva del “soggetto” tipica del primo principio, e una prospettiva dell’ “oggetto” tipica del secondo principio. L'autore ritiene che nemmeno la teoria penalistica dell'emenda possa soddisfare completamente il principio della giustizia in generale e propone un correttivo rappresentato dal mantenimento in campo penale del tema extragiuridico della misericordia, segnalando che tale tema, pur essendo extragiuridico, conosce anche una solidificazione giuridica a livello costituzionale ...

MARCO CANGIOTTI

Quello che è dovuto alla persona. Il nesso fra giustizia e perdono

ABSTRACT

L'autore parte dalla constatazione di una inconciliabilità fra il principio della giustizia in generale che è quello del *sum cuique tribuere*, e il principio della giustizia penale fondata sulla concezione retributiva, sintetizzato nella formula *per quod quis peccat per idem punitur*. L'inconciliabilità si sintetizza nell'opposizione fra una prospettiva del "soggetto" tipica del primo principio, e una prospettiva dell' "oggetto" tipica del secondo principio. L'autore ritiene che nemmeno la teoria penalistica dell'emenda possa soddisfare completamente il principio della giustizia in generale e propone un correttivo rappresentato dal mantenimento in campo penale del tema extragiuridico della misericordia, segnalando che tale tema, pur essendo extragiuridico, conosce anche una solidificazione giuridica a livello costituzionale negli istituti dell'amnistia, dell'indulto e della grazia.

*The author starts from the observation of an irreconcilability between the principle of justice in general, which is that of *sum cuique tribuere*, and the principle of criminal justice based on the retributive concept, summarized in the formula *per quod quis peccat per idem punitur*. The irreconcilability is summarized in the opposition between a perspective of the "subject" typical of the first principle, and a perspective of the "object" typical of the second principle. The author believes that not even the penal theory of emenda can completely satisfy the principle of justice in general and proposes a corrective represented by the maintenance in the criminal field of the extra-juridical theme of mercy, pointing out that this theme, although extra-juridical, also knows a legal solidification at the constitutional level in the institutions of amnesty, pardon and grace.*

PAROLE CHIAVE

Giustizia, retribuzione, emenda, perdono, persona

KEY WORDS

Justice, retribution, emenda, forgiveness, person

MARCO CANGIOTTI*

QUELLO CHE È DOVUTO ALLA PERSONA. IL NESSO FRA
GIUSTIZIA E PERDONO

Questo intervento, volutamente rapido, ha una funzione introduttiva alle successive riflessioni sul problema della pena oggetto del seminario. Di solito, le introduzioni vengono strutturate per presentare una sorta di bilancio riassuntivo dello stato della questione e del relativo dibattito; non è questo il caso della presente. Per essa abbiamo scelto un altro registro, quello della provocazione, assumendo e presentando una precisa tesi, che forse risulterà per molti unilaterale ma che, speriamo, risulti anche per tutti chiara e stimolante. Pertanto, il discorso svolto non vuole camuffarsi da esauriente e argomentato saggio storico-filosofico, ma solo da interlocuzione, per l'appunto provocatoria, nell'ideale dialogo socratico che il seminario brillantemente e esaurientemente conduce.

Ciò posto, vorrei partire da due brocardi della tradizione giuridica: *suum cuique tribuere* e *per quod quis peccat per idem punitur et idem*. Credo che possano essere assunti come formule efficacemente sintetiche, il *primo* della categoria di giustizia in generale, il *secondo* della categoria di giustizia in campo penale secondo la classica teoria retributiva. La mia tesi è che dal loro confronto possa emergere con chiarezza una delle fondamentali difficoltà della giustizia in ambito giuridico-politico; difficoltà che, potremmo dire, porta a invocare uno "sfondamento" di tale ambito per aprirsi ad un al di là rappresentato dal territorio della misericordia.

Il concetto in cui si sintetizza il centro teoretico dei due brocardi è facilmente identificabile. Nel primo, è rappresentato dalla parola *suum*; nel secondo, si presenta nell'espressione *per idem*. Dunque, la giustizia in generale viene definita come l'attribuzione a ciascun uomo del "suo", mentre la giustizia penale è identificata nella realizzazione dell'equivalenza fra due "fatti": il fatto della colpa e il fatto della pena. Ciò posto, è del tutto

* Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

evidente che fra i due principi vi sia una significativa differenza; mentre nel primo caso il riferimento identificante è alla dimensione soggettiva, nel secondo è alla dimensione oggettiva. Come dire che, da una parte, abbiamo a che fare con un “chi” e, dall’altra parte, abbiamo a che fare con un “cosa”. Il problema nasce quando si voglia o si debba coniugarli.

Tutta la concezione retributiva¹ del diritto penale si fonda sulla convinzione che tale coniugazione sia possibile e, dunque, sul postulato che il *suum* dell’uomo che ha commesso un delitto, ovvero ciò che tale uomo deve ricevere come adeguato al suo “chi”, sia da identificare nella riscossione di una “cosa”, ossia la pena, con l’unico ma *necessario* vincolo che quest’ultima corrisponda perfettamente al delitto commesso. L’assunto che qui opera è che al male si possa rimediare con un altro male e che fra i due vi sia identità sostanziale pur nella diversità fenomenologica.

Questo postulato, però, va incontro a una forte contestazione critica di ordine ontologico, che mette in dubbio proprio il *per idem*, l’identità sostanziale nella corrispondenza fra colpa e pena. Seguendo la riflessione che Italo Mancini² ha sviluppato su tale problema, possiamo dire che i punti critici sono almeno tre. *Prima di tutto*, vi è la differenza *qualitativa* fra i due tipi di male: quello del delitto commesso, infatti, si manifesta certamente in modo fisico, ma sostanzialmente è di tipo morale; quello della pena è unicamente di tipo fisico, come è dimostrato dal fatto che la volontà che eroga la pena è del tutto estranea alla volontà di colui che la subisce, e che il loro adeguarsi sarebbe possibile solo nel caso, del tutto casuale e quindi non producibile e conseguentemente non prevedibile razionalmente apriori, del pentimento. *Poi*, abbiamo la dualità *quantitativa* fra il male commesso e quello subito, ossia l’impossibilità di replicare perfettamente il male fatto con quello inflitto, non fosse altro che per l’ineludibile differenza fra vittima e aggressore. *Infine*, ed è forse l’incongruità più radicale, sta la dualità fra il soggetto che delinque e il soggetto che è punito, nel senso che, di norma, nessun uomo rimane fissamente identico a un momento o a una fase della propria vita ma, nel tempo, è sottoposto a un continuo dive-

¹ L’insuperabile versione moderna la dobbiamo a I. KANT, *La metafisica dei costumi*, tr. it. e note di G. Vidari, Roma-Bari 2009.

² I. MANCINI, *Filosofia della prassi. Linee di filosofia del diritto*⁵, a cura di M. Cascavilla, Brescia 2018, 280-297.

nire, per di più in direzioni imprecisate e impossibili da prevedere, le quali direzioni, spesso, mutano radicalmente il suo profilo cognitivo ed etico³.

Sono ben consapevole della obiezione che il fondamento retributivo del diritto penale non sia il solo possibile e che, anzi, al giorno d'oggi questa teoria, che pure è la più antica e la più a lungo accettata, sia stata abbandonata a favore della concezione dell'emenda, come anche testimonia eloquentemente il comma 3 dell'art. 27 della nostra *Costituzione*. La prospettiva dell'emenda come fondamento della pena è certamente fortemente indirizzata a raggiungere una più convincente coniugazione del "cosa" della pena con il "chi" del colpevole. Il concetto dell'emendare significa infatti, come ben sintetizza il *Dizionario Treccani*, «Togliere via le mende, le imperfezioni, i difetti»⁴ e, dunque, correggere l'errore, uscire da esso. Nel nostro caso, significa l'idea che la punizione debba e possa essere l'occasione per il reo di cambiare se stesso, di ritrovare un se stesso depurato dalle storture e dal male a cui precedentemente era in qualche modo soggetto e tributario. Si potrebbe anche dire, l'occasione di transitare dalla de-formazione passata a una nuova e giusta forma futura. Il *malum poenae* sarebbe produttivo di un bene, esattamente quel bene che il *suum* del colpevole comunque meriterebbe. Tuttavia, il pensiero non può non prendere in considerazione i rischi che, sia pure ben nascosti, questa fondazione

³ A questa posizione qualcuno potrebbe replicare avanzando l'obiezione che l'idea di persona implicherebbe una sostanziale unitarietà e continuità dell'identità del soggetto che vieterebbe di parlare della possibile dualità fra il soggetto che delinque e il soggetto che viene punito. Nulla di più errato. Infatti, l'unitarietà e la continuità del soggetto non implicano in alcun modo la sua "fissità", ovvero non escludono il suo costante "fieri" nel tempo dovuto alla sua libertà. Un esempio letterario eloquente può essere rappresentato da due figure manzoniane, quella dell'Innominato e quella di fra Cristoforo. Rientrando nel piano filosofico-personalistico basterà una annotazione che dobbiamo a R. SPAEMANN, *Persone. Sulla differenza fra "qualcosa" e "qualcuno"*, ed. it. a cura di L. Allodi, Laterza, Roma-Bari 2005, 226: «Senza dubbio io sono colui che fa questo e tale rimango. L'identità personale non è un aldilà rispetto a tutti i predicati innati e acquisiti. Essa è la totalità dell'uomo, che ha questi predicati come sue determinazioni. Tuttavia, il significato di queste determinazioni per la totalità, dunque per l'essere della persona, non è mai definitivo. La persona è sempre qualcosa più della somma dei suoi predicati [...]. Identificare definitivamente una persona con qualche suo predicato significa respingere il suo riconoscimento come persona, cioè in quanto essere che è libero rispetto a tutti i suoi predicati».

⁴ [https://www.treccani.it > vocabolario > emendare](https://www.treccani.it/vocabolario/emendare)

corre. Italo Mancini li ha ben sintetizzati⁵ e anche qui risultano essere almeno tre, tutti di caratura politica. Il *primo* rischio è rappresentato dal fatto che con la teoria dell'emenda si può porre in essere una idea di Stato paternalistico se non addirittura etico, ossia uno Stato che si colloca, a priori, come moralmente superiore ai suoi cittadini e che dà a se stesso il compito di educarli alla moralità e al bene; uno Stato, quindi, che ritiene suo legittimo diritto/dovere di interessarsi della coscienza dei cittadini. *In secondo luogo*, e come diretta conseguenza, abbiamo la possibilità che tale compito finisca per produrre una concezione del diritto che ne abolisca la raggiunta laicità universalistica, e che lo riporti all'interno di un ambito di sacralità. Che tale sacralità sia direttamente riferita a un qualche credo religioso oppure sia pensata in maniera laica, non fa alcuna differenza, anzi il cosiddetto versante laico sembrerebbe essere ancor più nefasto di quello religioso. Mentre in quest'ultimo caso avremmo una riedizione di forme di autoritarismo teocratico, nell'altro caso avremmo, e siamo così giunti al *terzo* dei motivi critici, la possibile apertura di una prospettiva totalitaria. Come ben si sa, la formula del totalitarismo è proprio quella di volere associare al controllo dei comportamenti esterni anche il controllo delle coscienze. Mi pare di tutta evidenza che in questi tre possibili rischi, il *sumum* del reo risulti piuttosto violato che accostato e custodito.

Trascurando il ricorso al fondamento del diritto penale nella teoria della prevenzione, che reputo solamente sociologica e strumentale – e per di più di una cattiva sociologia politica – e sostanzialmente estranea alla prospettiva giuridica e filosofica, la domanda che sorge è quella se dobbiamo abbandonare la prospettiva dell'emenda. Dico subito che il “rischio” non è “certezza” e, pertanto, ritengo che la teoria dell'emenda, controllata criticamente rispetto a ogni possibile deriva paternalistica, rimanga quella storicamente più adeguata alla ricerca della giustizia come conveniente tutela del *sumum* della persona. Tuttavia, occorre mantenere la coscienza che se in essa l'aporia della relazione fra il “chi” e il “cosa” risulta ridotta al minimo rispetto alla prospettiva retributiva, comunque non è di certo perentoriamente e definitivamente risolta.

Questa mancanza di perentorietà e quindi di definitività mi pare che possa rappresentare l'adeguato motivo di quello “sfondamento” – di cui parlavo in apertura – per dischiudere una diversa prospettiva, quella del

⁵ MANCINI, *Filosofia della prassi* cit., 294-295.

perdono. Con un “nota bene” iniziale: non come escludente alternativa al percorso della giustizia penale, ma come permanente consapevolezza della sua non ultimatività. Ovviamente, la precomprensione che sta alla base di questa dichiarazione di non definitività, e quindi di tutto questo mio ragionamento, è una precomprensione di tipo antropologico, ed esattamente la precomprensione che considera l’essere umano come persona. Si tratta di una concezione che non posso certo qui discutere, ma che altrettanto certamente costituisce il fondo culturale della nostra civiltà e che ne segna l’inevitabile radice cristiana e con ciò umanistica. Il *sumum* di cui parliamo è identificato in tali esatti termini personalistici.

L’uomo è persona, ossia un essere unico e irripetibile, dotato di un destino spirituale e di una dignità inviolabile. Nel contempo, l’uomo è una persona *finita* e con ciò non all’altezza del proprio statuto ontologico: «In quanto esseri finiti e naturali, in linea di principio non siamo mai all’altezza della promessa che siamo»⁶. Per tale radicale motivo la persona si può macchiare di azioni abbiette e può ledere e ferire la sua identità ontologica, ma non può mai cancellarla o revocarla. Il perdono rappresenta il punto di intersezione fra dignità ontologica e finitezza storica, esso «è dunque segno della persona» capace di ristabilire «l’indipendenza dell’identità dalla sua sottomissione alla fatticità»⁷.

Ciò posto, non mi addentrerò in una ricognizione del tema del perdono che, per forza delle cose, sarebbe troppo ampia e necessitante anche di contenuti teologici, ma mi rifarò alle sintetiche considerazioni filosofiche che dobbiamo ad Hannah Arendt. Secondo questa pensatrice l’azione rappresenta quella facoltà attraverso la quale l’uomo ha la possibilità di dare forma al mondo. L’azione, però, ha in se stessa una aporia che corre il rischio di renderla distruttiva. Si tratta dell’«aporìa dell’irreversibilità – non riuscire a disfare ciò che si è fatto anche se non si sapeva, e non si poteva sapere, che cosa si stesse facendo»⁸. Annoto, per inciso, che questo tema dell’irreversibilità dell’azione rappresenta un ulteriore elemento di critica tanto per la prospettiva penale retributiva quanto per quella dell’emenda, elemento che arricchisce le perplessità sopra esposte. Tornando ad Arendt, troviamo l’osservazione che questa difficoltà potrebbe essere in qualche

⁶ SPAEMANN, *Personae* cit., 228.

⁷ *Ivi*, 229.

⁸ H. ARENDT, *Vita activa. La condizione umana*, tr. it. di S. Finzi, Milano 1988, 175.

modo arginata dal diritto attraverso l'erogazione della pena, ossia attraverso una seconda azione che provveda simbolicamente ad interrompere la catena di eventi che è stata generata dalla prima azione. Tuttavia, la pena ha, anche per lei, un limite strutturale proprio in ordine al *suum* che la giustizia deve rendere, in quanto si concentra esclusivamente sul contenuto dell'azione, sul *cosa* è stato compiuto, e non ha risorse per accedere all'attore, al *chi* ha agito; retribuisce l'atto, ma non sa nulla del "suo" dell'attore. La soluzione che Arendt propone a questa difficoltà, fra l'altro facendo esplicito riferimento, lei ebrea, all'insegnamento di Gesù di Nazaret, è quella costituita dalla messa in opera della facoltà di *perdonare*, e ciò proprio a motivo del fatto che il perdono, quale atto generato dall'amore, ha accesso alla dimensione personale dell'attore e la disvela.

L'amore [...] possiede un ineguagliato potere di autorivelazione e una ineguagliata chiarezza di visione per il discernimento del *chi*, proprio perché è indifferente fino a una totale amondanità a *ciò* che la persona amata può essere⁹.

Questo "discernimento del *chi* consente di coglierne il *suum* e la dignità radicale che lo connota, e così «il perdono e la relazione che esso stabilisce sono sempre questioni eminentemente personali [...] in cui *ciò* che fu fatto è perdonato a *chi* lo ha fatto»¹⁰, non in nome delle sue azioni, ma in nome della sua dignità, perduta nelle azioni ma dal perdono ritrovata.

Cosa suggerisce questa riflessione arendtiana? Direi che suggerisce proprio la necessità di tenere accostata alla prospettiva giuridica della pena quella extragiuridica del perdono. E ciò a due livelli. Il primo di essi è rappresentato dalla consapevolezza, che ogni attore politico e giuridico dovrebbe sempre coltivare, che la perfetta e consumata giustizia rappresenta un ideale euristico ma anche irraggiungibile dalla prassi umana. E che, dunque, la coscienza del legislatore politico e la coscienza del giudice non possono che essere, se vogliono mantenersi nel solco della verità, "coscienze infelici", sempre pungolate da una costante ansia di autoemendazione. A un secondo livello, abbiamo la possibilità di giungere alla piena comprensione della sopravvivenza nel nostro ordinamento giuridico contemporaneo

⁹ *Ivi*, 178.

¹⁰ *Ibidem*.

di tre istituti antichi che, purtroppo, spesso risultano incompresi e banalizzati, mentre invece salvano la prassi giuridica penale dal peccato, sempre in agguato, della *hybris* perfettistica di cui sopra, la cui inevitabile *nemesis* risiede in un progressivo imbarbarimento della *polis*. Mi riferisco agli istituti dell'amnistia, dell'indulto e della grazia, che la nostra *Costituzione* mantiene in vita affidando i primi due al Parlamento, e il secondo al Presidente della Repubblica. Tutti e tre rappresentano la più significativa ancorché analogica traduzione giuridica del perdono, e consentono di continuare a lavorare e lottare per mantenere adatta alla persona umana la nostra comunità.